

VIGILANZA

IGIENICO SANITARIA

IGIENE - SICUREZZA - CONTROLLI

Organo ufficiale del
personale ispettivo
Sanitario d'Italia
per la prevenzione
dell'inquinamento
dell'ambiente e nei
luoghi di lavoro

AREE PUBBLICHE
REQUISITI
IGIENICO-SANITARI
PER GLI ALIMENTI

FUNghi SURGELATI
ISPEZIONI & CONTROLLI



ANIMALI
DIRETTIVE
PER IL TRASPORTO

U.N.P.I.S.I.

Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d'Italia

AMBIENTE

CER 2002

Antonio Coduti

Geologo, Associato ANEA
(Associazione Nazionale
Esperti Ambientali)
Responsabile Tecnico
attività di gestione rifiuti

*Dal 1° gennaio 2002
sono cambiati i codici
CER dei rifiuti contenuti
negli allegati A2 e D del
D.l.vo 5/2/1997 n° 22.
Importanti modifiche
anche per l'introduzione
di nuove tipologie di CER,
nel passaggio di rifiuti da
non pericolosi a pericolosi*



Dal 1 Gennaio 2002 sono cambiati i codici CER dei rifiuti contenuti negli All. A2 e D del D.Lgs 5 Febbraio 1997 nr. 22, in seguito alla Decisione Europea 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni. In virtù di tale decisione, l'allegato D del Decreto Ronchi, che conteneva l'elenco dei rifiuti pericolosi, è stato abrogato e sostituito da un unico elenco che va a sostituire l'All. A2, dove i rifiuti pericolosi sono stati contrassegnati con un asterisco (*).

La nuova codifica CER apporta importanti modifiche non solo per quanto riguarda i codici e le descrizioni dei rifiuti, ma anche per l'introduzione di nuove tipologie di CER che non erano presenti nel vecchio catalogo europeo, nella soppressione di altri e nel passaggio di rifiuti da non pericolosi a pericolosi. L'adozione del nuovo CER ha introdotto, infatti, rifiuti con voci cosiddette "specchio" ossia aventi doppia codifica. Questo significa che

una stessa tipologia di rifiuto, sottoposta ad accertamenti analitici chimico-fisici, può essere pericolosa o meno a seconda delle risultanze del ritrovamento delle sostanze pericolose di cui all'art. 2 della Decisione Europea 2000/532/CE. In essa viene riportato che i rifiuti con caratteristiche di pericolo di cui alle categorie da H3 a H8 e da H10 ad H11 vengono classificati pericolosi se presentano una o più delle caratteristiche riportate nel citato art. 2 della Decisione 2000/532/CE. Con la Legge "Lunardi" del 21 dicembre 2001 nr. 443 (G.U. nr. 279/C del 27/12/2001) recante: "Delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilascio delle attività produttive", è stata data attuazione alla decisione europea. Entrando in vigore l'11 gennaio 2002, l'art. 1 c. 15, la "Legge Lunardi" fissa i limiti temporali per i soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata con la decisione europea. Tali soggetti avranno il compito di inoltrare comunicazione all'ente competente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ossia entro il 10 febbraio 2002. La comunicazione consiste in una domanda di autorizzazione e/o iscrizione ai sensi degli artt. 28 e/o 30 del D.Lgs 5 febbraio 1997 nr. 22 dove si indicano i nuovi codici per i quali s'intende continuare l'attività di gestione dei rifiuti. Essa, in questo modo, potrà essere continuata fino a pronuncia dell'ente che avrà il compito di aggiorna-

re le autorizzazioni e/o iscrizioni in essere senza assoggettarle alla procedura di VIA in quanto trattasi di attività già in essere ed autorizzate. Questo punto della "Legge Lunardi" è stato ripreso dal Decreto Interministeriale (non ancora emanato ma, in corso di pubblicazione sulla G.U.) recante: "Norme per l'esecuzione della Decisione 2000/532/CE; 2001/118/CE; 2001/573/CE" dove all'art. 3 c. 2 viene specificato che le comunicazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 1 c. 15 della L. nr. 443/2001 sono da intendersi riferite a quei soggetti autorizzati che, per effetto della decisione europea, hanno visto uno o più codici diventare pericolosi. Il Decreto Interministeriale, nel proseguo



denominato regolamento, è costituito da cinque articoli e cinque allegati, che rendendo il passaggio dal vecchio al nuovo sistema del tutto semplificato.

L'Allegato A del regolamento contiene il nuovo catalogo europeo dei rifiuti, onnicomprensivo anche dei rifiuti classificati pericolosi che va a sostituire integralmente l'All. A2 del D.Lgs. nr. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Ad essere abrogati sono anche quegli elenchi di rifiuti che in maniera copiosa sono stati riportati in altri emendamenti legislativi tuttora vigenti come l'all. II del DM 11/3/98 nr. 141, gli allegati E ai DM 1/1/98 nr. 145 e DM 1/1/98 nr. 148. Inoltre, sono sostituiti con gli

allegati D ed E del nuovo regolamento, gli allegati 1 e 2 del DM 26/6/2000 nr. 219 che disciplina la materia dei rifiuti sanitari.

Agevolazioni vi sono anche sul fronte degli adempimenti amministrativi; infatti, è data facoltà agli operatori completare gli adeguamenti per l'utilizzo dei nuovi codici entro il termine massimo di 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento. In questo modo, sia la compilazione dei formulari d'identificazione del rifiuto sia gli aggiornamenti dei registri di carico e scarico potranno avvenire con tutta tranquillità dando la possibilità alle aziende di organizzarsi senza alcuna paralisi delle attività. I nuovi codici dovranno, comunque, essere utilizzati con decorrenza 1/1/2002 per la compilazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione) che dovrà essere presentato entro il 30/4/2003.

Importante è l'allegato B al regolamento dove viene effettuata con chiarezza la transcodifica con trasposizione del vecchio codice CER a quello nuovo, senza esservi alcuna possibilità d'errore. Per quanto concerne l'adeguamento delle autorizzazioni e/o iscrizioni in essere, gli operatori dovranno comunicare i codici che sono cambiati con la Decisione 2000/532/CE, al momento della prima richiesta utile di rinnovo ai sensi degli artt. 28 e/o 30 del D.Lgs. 5/2/97 nr. 22, impiegando lo schema di trasposizione di cui all'allegato B del regolamento.

A questo proposito, è da citare, per quanto concerne le attività di trasporto dei rifiuti, la Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Rifiuti del 27/12/2001 (prot. nr. 001/CN/ALBO del 10/1/2002), con la quale viene disciplinata, nelle more dell'art. 1 c. 15 L. nr. 443/2001, la fase transitoria, fissando modalità, criteri e tempi per il passaggio d'iscrizione alla Cat. 5 (raccolta e trasporto rifiuti pericolosi) dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Il passaggio alla categoria superiore è necessario per chi intende continuare a gestire un rifiuto diventato pericoloso per effetto della decisione europea. L'iscrizione alla nuova categoria diventa praticamente operativa da subito presentando alla domanda d'iscrizione, di cui all'All. "A" della Deliberazione Comitato Nazionale del 27/12/2001, le garanzie finan-



ziarie da prestare a favore del Ministero dell'Ambiente unitamente ad una dichiarazione congiunta del Legale Rappresentante e del Responsabile

Tecnico attestante l'idoneità tecnica degli automezzi al trasporto dei rifiuti diventati pericolosi. Ovviamente si tratta di un procedimento del tutto anomalo necessario per evitare la paralisi delle attività e

grossi rischi per l'ambiente. E' chiaro che questa procedura d'iscrizione, ritenuta valida esclusivamente per quei codici diventati pericolosi. Se da subito si vorranno trasportare anche gli altri rifiuti pericolosi invece, bisognerà adempiere alla procedura ordinaria d'iscrizione.

Il regolamento ha salvato anche le disposizioni vigenti sul recupero agevolato dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 97 nr. 22 e regolamentate dal DM 5 febbraio 1998 allegato 1, suballegati 1 e 2.

Sono rimasti invariati tutti i punti dei citati suballegati ed è stata fatta trasposizione dei soli codici nuovi in quelli vecchi cosicché la variazione fa praticamente rimanere invariate le modalità operative sul recupero dei rifiuti. La trasposizione è dettagliatamente riportata nell'all. C incluso al regolamento. Anche in questo caso ci sono semplificazioni di carattere amministrativo in quanto sono esonerati dalla presentazione e rinnovo delle comunicazioni (che lo faranno alla scadenza dei termini di validità previsti dagli artt. 31 e 33 del D.Lgs. nr. 22/97) tutti i soggetti che avevano presentato comunicazione di inizio attività, 90 giorni prima della data di entrata in vigore del regolamento in questione. Tutte le altre comunicazioni effettuate prima di tale periodo sono aggiornate a cura degli interessati descrivendo nelle comunicazioni i nuovi codici CER che si intendono gestire.

Un'ultima importante decisione riguarda lo smaltimento dei "materiali da costruzione contenenti amianto" che hanno assunto il codice 170605 (ex 170105) e che, per effetto della decisione europea, sono diventati pericolosi. Il regolamento, solo ai fini dello smaltimento in discarica, deroga questa forma di smaltimento fino al 16/7/2002, conformemente a quanto previsto nella decisione 2001/573/CE.

Note

1 contenente rispettivamente l'elenco complessivo dei CER (così come riprodotto all'allegato alla Decisione 94/3/CE che ha istituito l'elenco dei rifiuti conformemente all'art. 1 lett. a) di cui alla direttiva 75/442/CE così come modificata dalla direttiva 91/156/CE) e, l'elenco dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CE.

2 Per sostanza pericolosa si deve intendere qualsiasi sostanza che è considerata pericolosa dalla Direttiva 67/548/CE recepita nel nostro ordinamento giuridico dal D.Lgs. 29/5/1974 nr. 256, sostituito dal D.Lgs. 3/2/97 nr. 52.

3 All. III direttiva 91/689/CEE recepita col D.Lgs. 5/2/1997 nr. 22 All. I

